

COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO
(Provincia di Ascoli Piceno)

P R O V V E D I M E N T O D E L S I N D A C O
UFFICIO UFF.TECNICO

N.3 |OGGETTO:ORDINANZA SINDACALE EX ARTICOLO 9-UNDETRICIES DEL
04-05-020| DECRETO LEGGE N.123 DEL 2019-NOMINA RUP
|

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 "testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di
contabilità ;

IL SINDACO

Visto che alle ore 3.36 del giorno 24/08/2016 una scossa sismica di magnitudo 6.0 con epicentro Accumoli (Rieti) ha provocato danni anche nel Comune di Appignano Del Tronto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto che alle ore 19:10 del giorno 26/10/2016 una scossa sismica di magnitudo 5.4 con epicentro Castelsantangelo sul Nera (MC), e che alle 21:18 del 26/10/2016 una scossa di magnitudo 5.9 con epicentro Castelsantangelo sul Nera (MC) ha provocato danni anche nel Comune di Appignano Del Tronto;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la successiva scossa delle ore 7.41 del 30/10/2016 di magnitudo 6.5 con epicentro tra Norcia e Preci ha prodotto nuovi ed ulteriori danni nel comune di Appignano Del Tronto;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Visto che in data 18/01/2017 si sono registrate nuove e conseguenti forti scosse che hanno aggravato la preesistente situazione emergenziale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto che sul civico cimitero sono state redatte in date 11 marzo 2017 una serie di schede AEDES dalle quali si evince che una serie di blocchi hanno avuto di esito di agibilità “B”;

Richiamato l’articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle

procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto legge n. 189 del 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e s.m.i., modificato dalla legge 172/2017 e in particolare:

a) l'articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto legge;

b) l'articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;

c) l'articolo 14, comma 1, lettere a) e a-bis), il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

d) l'articolo 14, comma 2, lettera a), il quale prevede che, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

e) l'articolo 15, comma 1, lettera a), il quale prevede che, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono, oltre alle altre Amministrazioni ivi indicate, le Regioni, anche attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza;

f) l'articolo 15 comma 2 che prevede che, relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

g) l'articolo 18 che prevede:

Al comma 1- Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.

Al comma 2- La centrale unica di committenza è individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui

all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9; b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Al comma 3- I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.

Al comma 4- Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo articolo 15 di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Al comma 5- In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1.

Al comma 6- Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie)).

h) l'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

Visto il Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs 42 del 2004 di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 approvato con decreto ministeriale 22 agosto 2017 n.154;

Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la “Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016”;

Vista l'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante “Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; Vista l’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, recante “Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa”;

Vista l’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, recante “Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante «Attuazione dell’articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», all’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ed all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017»”;

Vista l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche”; Vista l’ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante “Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all’ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017”;

Visto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;

Visto il Protocollo quadro di legalità, allegato alle Seconde Linee Guida approvate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, il Commissario Straordinario del governo e l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

Visto il verbale della cabina di coordinamento del 27 luglio 2017 nel quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di formulazione da parte dei Presidenti delle Regioni- Vicecommissari, previa condivisione del loro contenuto con i territori interessati, delle proposte relative agli interventi di ricostruzione pubbliche ed è stata individuato il riparto delle risorse disponibili tra le Regioni interessate;

Visto che l’articolo 9-undecies del decreto legge n.123 del 2019 attribuisce al Commissario Straordinario per la ricostruzione l’attuazione, a mezzo di apposita ordinanza, di quanto ivi previsto finalizzando la destinazione delle risorse per la realizzazione di uno o più interventi;

Atteso che il Comune di Appignano del Tronto intende proporre la **“Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di immobile vetusto in via Giovanni Massimo da destinare a edilizia agevolata per giovani coppie”**;

Visto che l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che, per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

Visto che il RUP deve essere nominato con atto formale , deve essere un funzionario anche di qualifica non dirigenziale scelto tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali e specifica formazione professionale;

Viste le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n . 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 , recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Considerata la necessità della nomina del RUP per la procedura di che trattasi;

Ritenuto che l'Ing. Antonella D'Angelo, Responsabile dell'area tecnica, categoria D , Istruttore tecnico direttivo, abbia adeguate competenze professionali e specifica formazione professionale in merito all'incarico da ricoprire;

DECRETA

Di nominare l'Ing. Antonella D'Angelo, Responsabile dell'area tecnica, categoria D, responsabile unico del procedimento per **“Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di immobile vetusto in via Giovanni Massimo da destinare a edilizia agevolata per giovani coppie”** per l'importo massimo di € 200.000,00;

Il presente decreto viene pubblicato nella sezione di «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Sindaco
F.to Dott. ssa Sara Moreschini